

Caporalato, il punto sul fenomeno. I lavoratori immigrati nei diversi settori produttivi; dove lo sfruttamento è maggiore

A distanza di quattro anni dall'approvazione della legge 199/2016 contro lo sfruttamento lavorativo e l'intermediazione illecita (“caporalato”), diffusamente considerata la norma più avanzata in Europa contro questo genere di reati, è possibile riflettere, a partire dai suoi contenuti specifici e dalla sua applicazione nel Paese, sullo stato del fenomeno criminale in Italia¹ e sulla sua trasversalità all'interno dei diversi settori produttivi. Tale riflessione, come si vedrà, prevede l'analisi su alcuni aspetti innovativi della norma, a dimostrazione della sua completezza, sostanziata da alcune importanti operazioni condotte dalle forze dell'ordine in varie province italiane. Tali operazioni riguardano, in particolare, l'area del foggiano, dell'Agro Pontino e di Saluzzo (Piemonte) e dimostrano, insieme alla diffusione del fenomeno criminale, l'avanzata articolazione della norma capace di intercettare e reprimere le evoluzioni più recenti del fenomeno agromafioso.

In premessa, si deve sottolineare che la riformulazione dell'art. 603bis del c.p. per mezzo della legge 199/2016 prevede almeno due distinte figure di incriminazione. La prima riguarda l'intermediazione illecita che interviene su chiunque “recluti” manodopera, italiana o straniera, allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi, spesso aziende o cooperative agricole di diversa dimensione diffuse in tutto il territorio nazionale, in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Sotto questo aspetto, stando ai dati contenuti nel rapporto dell'Istituto Nazionale del Lavoro, a dimostrazione della trasversalità dello sfruttamento lavorativo nel mercato del lavoro italiano e superando la tesi di una sua specifica settorializzazione nel solo settore agricolo, si fa presente che i più elevati indici di irregolarità lavorativa sono stati rilevati nei settori del trasporto e del magazzinaggio con una percentuale del 74,21%, nei servizi di alloggio e di ristorazione con il 72,02%, nelle costruzioni con il 71,52%, nelle attività manifatturiere con il 67,57%, nel commercio con il 61,27%, altre attività di servizi con il 60,26% e, infine, in agricoltura, silvicoltura e pesca con il 59,34%. La 199/16, inoltre, anche nel corso del 2019, quando applicata, ha evidenziato la diffusione di realtà criminali in settori apparentemente lontani da quello agricolo. Si fa riferimento alle indagini nei settori della sanità e dell'assistenza con particolare riferimento alle case di cura o alle finte cooperative di badanti, della logistica, dei call center, della ristorazione, dei servizi a domicilio e della pesca. Peraltro, proprio analizzando i dati dell'INL, risulta che il caporalato è, anche per tutto il 2019, sempre più presente in molte periferie metropolitane del Paese con particolare riferimento ai settori dell'edilizia, dei trasporti, del facchinaggio e lavori di manutenzione, tanto da sviluppare un crescente “caporalato urbano”.

La seconda figura di incriminazione della legge 199/16 riguarda lo sfruttamento lavorativo e prevede la responsabilità penale per chiunque utilizzi, assuma o impieghi manodopera sottoponendo i lavoratori/trici a condizioni di sfruttamento ed approfittando, anche in questo caso, del loro stato di bisogno. La legge introduce anche misure di carattere patrimoniale, dettate dal fatto che i reati previsti producono

¹ La norma nasce in conseguenza del drammatico decesso di Paola Clemente, bracciante italiana morta in Puglia nel 2015 perché sottoposta a condizioni di lavoro particolarmente dure, e allo sciopero organizzato dalla comunità indiana del Lazio il 18 aprile del 2016 a Latina insieme alla cooperativa In Migrazione e alla Flai Cgil.

vantaggi economici per le parti responsabili di tali attività criminali e, in primis, per l'imprenditore che recluta, mediante "caporale" o meno, manodopera italiana o straniera da impiegare all'interno della propria azienda alle condizioni da lui imposte e per un suo diretto vantaggio economico. Sotto questo aspetto, analizzando le principali operazioni giudiziarie condotte applicando la 199/16 risulta che, nel primo semestre del 2019, le persone complessivamente denunciate per questo reato con riferimento a tutti i settori produttivi, sono state 263, di cui 59 arrestate. Si tratta di una cifra che è più del triplo rispetto alle 80 denunce presentate nello stesso periodo del 2018, a conferma della prevalente ma non esclusiva incidenza del fenomeno criminale nel settore agricolo, nel quale sono state rilevate complessivamente 147 denunce, cioè poco meno del 50% del totale. Ciò significa che lo sfruttamento lavorativo attraversa tutti i settori produttivi, sia pure con incidenze rilevanti in quello agricolo, edile, dei servizi alla persona e del commercio.

Il tasso di irregolarità riscontrato in tutte le imprese sottoposte a controllo, nel corso del 2019, inoltre, è salito del 3% rispetto al 2018, passando dal 69% al 72%, mentre il numero delle posizioni lavorative risultate irregolari è salito del 7,7%, passando da 77.222 alle attuali 83.191. Anche il numero dei lavoratori risultati totalmente "in nero" è cresciuto, passando da 20.398 nel primo semestre del 2018 a 23.300 unità nel primo semestre 2019, facendo registrare una crescita di oltre il 14%. Il numero invece di lavoratori soggetti a forme di appalto e somministrazione irregolari è addirittura raddoppiato, passando da 5.161 a 10.454. Risultano, dunque, sempre più frequenti comportamenti riconducibili alla fattispecie di reato di cui all'art. 603bis c.p. nell'ambito di varie attività di servizi esercitate da talune imprese che realizzano forme di intermediazione illecita lucrando sull'abbattimento dei costi del lavoro a danno dei lavoratori, delle regole del mercato, delle imprese oneste e degli istituti previdenziali. Ipotesi di sfruttamento lavorativo si sono inoltre realizzate, anche nel 2019, nell'ambito di associazioni per delinquere o addirittura nell'ambito di associazioni di tipo mafioso anche straniere².

Analizzando l'applicazione della legge 199/2016 risultano, nell'arco di tutto il 2019, un totale di 260³ inchieste giudiziarie avviate in Italia sullo sfruttamento dei lavoratori nel sistema agricolo nazionale da parte di 99 Procure, di cui 143 nelle sole aree del Centro Nord Italia. Ne deriva che l'illegalità legata allo sfruttamento lavorativo e al "caporalato" è diffusa in tutto il Paese e non, come diffusi stereotipi affermano, esclusivamente al Sud e in particolare nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa. Complessivamente, tra le Regioni italiane più colpite, oltre alla Sicilia, alla Calabria e alla Puglia, vi sono Veneto e Lombardia. Le sole procure di Mantova e Brescia, ad esempio, stanno seguendo, ciascuna, 10 procedimenti per sfruttamento lavorativo. Allarmante anche la situazione dell'Emilia Romagna, in cui lo sfruttamento è diffuso in tutte le province, del Lazio e in particolare della provincia di Latina, e della Toscana, dove il maggior numero di procedimenti è incardinato presso il Tribunale di Prato. Sempre in Toscana vengono segnalati casi diffusi di sfruttamento nel Chianti senese, nel grossetano e nell'area del pisano, dove è frequente quello di cittadini pakistani impiegati nella lavorazione del cuoio. Si rilevano, infine, numerose segnalazioni che riguardano l'area metropolitana di

² Omizzolo Marco, Sotto Padrone, Fondazione Feltrinelli, Milano, 2019.

³ Lo rivela il rapporto sul 2019 del Laboratorio sullo sfruttamento lavorativo e la protezione delle sue vittime elaborato dal Centro di ricerca interuniversitario l'"Altro Diritto" (costituito da undici atenei), insieme alla "Flai Cgil".

Firenze, dove si sono spostati molti imprenditori cinesi per sottrarsi ai controlli svolti nell'ambito del Piano Regionale Lavoro Sicuro adottato dalla provincia di Prato. I settori maggiormente colpiti sono quello manifatturiero e della lavorazione dei tessuti, dell'allevamento, della pesca, della lavorazione delle carni, del volantaggio e dell'edilizia. Significative sono le inchieste relative ai settori della logistica e del turismo condotte dalle Procure di Padova, Foggia, Rovereto, Vercelli, Siena, Napoli, Forlì, Pavia e Milano. Dall'analisi dei procedimenti giudiziari emerge che nella maggior parte le vittime erano titolari di un contratto di lavoro utilizzato come copertura per le condotte di sfruttamento, ed inoltre, a prescindere dal tipo di contratto utilizzato, le vittime lavoravano un numero di giorni e un monte ore nettamente superiore rispetto a quello previsto dall'accordo e, per l'attività di straordinario, venivano retribuite meno di quanto prevede la contrattazione collettiva o, in alcuni casi, non venivano retribuite affatto. Non pochi i casi nei quali i lavoratori, in particolare stranieri, al momento del pagamento ricevevano effettivamente quanto indicato in busta paga, salvo successivamente restituire gran parte del loro stipendio al datore di lavoro mediante prelievo al bancomat o bonifico. Rispetto invece, come si approfondirà, all'uso della violenza e delle minacce, esse sono quasi sempre presenti e spesso intervengono in un momento successivo rispetto all'instaurazione del rapporto di lavoro. Si tratta, cioè, di modalità della condotta che non vengono utilizzate per persuadere il lavoratore ad accettare particolari condizioni di lavoro e retributive, bensì di mezzi per mettere a tacere eventuali rivendicazioni delle vittime quando, ad esempio, non viene corrisposta neanche la bassissima retribuzione promessa. Da rilevare anche alcune criticità, ossia una certa difficoltà, da parte delle Procure a procedere anche nei confronti dei datori di lavoro, quando la loro condotta si aggiunge a quella dei caporali. Gli atti esaminati, infatti, mostrano come, in questi casi, le indagini si orientano principalmente verso la condotta del solo intermediario, a meno che non emerga la consapevolezza del datore di lavoro. Questo avviene soprattutto al Nord del Paese quando il reclutamento è organizzato tramite la creazione di cooperative spurie o agenzie di somministrazione che assumono formalmente i lavoratori che in realtà lavorano alle dirette dipendenze di imprenditori agricoli. D'altro canto, la possibilità di punire i datori di lavoro, anche a prescindere dall'esistenza di un caporale, ha permesso alle Procure di agire su contesti in cui la figura dell'intermediario è del tutto assente, come avviene nei comparti produttivi e nelle zone in cui non c'è bisogno di un soggetto che faciliti l'incontro tra domanda e offerta di lavoro o che eroghi ai lavoratori servizi accessori, quali trasporto, alloggio e pasti. Ciò che risulta ancora problematico, anche nel 2019, è la mancata attivazione del percorso di protezione sociale previsto dall'art. 18 del Decreto legislativo 286/98 in favore delle vittime del reato di sfruttamento lavorativo aggravato da violenza o minaccia. Risulta, infatti, che solo in un'inchiesta della Procura di Foggia è stata richiesta ed ottenuta l'attivazione del programma, grazie al quale i lavoratori hanno potuto avere un nuovo permesso di soggiorno e usufruire di un alloggio. La protezione sociale della vittima del reato di sfruttamento costituisce un elemento fondamentale rispetto alla legislazione europea. Essa, infatti, si sostanzia in una vera e propria presa in carico delle vittime, alle quali vengono assicurate una dimora decente e un percorso, anche di formazione professionale, che le dovrebbe accompagnare verso la possibilità di accedere ad impieghi dignitosi.

Una delle previsioni più importanti della legge 199/16 riguarda il controllo

giudiziario in azienda, avente come scopo quello di “rispondere all’esigenza di evitare l’interruzione dell’attività imprenditoriale ogni volta in cui ciò possa danneggiare i livelli occupazionali, ovvero compromettere il valore economico del complesso aziendale”. Anche in questo caso si tratta di uno strumento ancora poco utilizzato. Su 240 inchieste, infatti, solo in 7 casi l’azienda è stata sottoposta ad amministrazione controllata, in particolare dalle Procure di Modena, Siracusa, Foggia, Bari, Ascoli Piceno e Macerata.

Un'altra caratteristica dell’art. 199/16 del c.p. riguarda la sussistenza, come indice di sfruttamento, di una o più “condizioni di lavoro” come la “reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato”. La reiterazione, in questo caso, va intesa come comportamento reiterato nei confronti di uno o più lavoratori, anche nel caso in cui i percettori di tali retribuzioni non siano sempre gli stessi per via, ad esempio, di un turn over. Anche in questo caso la cronaca giudiziaria del 2019 ha colto, in modo puntuale, questo aspetto della norma. Il primo maggio scorso, infatti, i carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, su direzione della Procura della Repubblica locale, hanno eseguito due misure cautelari custodiali applicative del carcere e degli arresti domiciliari nei confronti di tre imprenditori agricoli e di un caporale di origine straniera. I provvedimenti derivano da un’operazione investigativo-giudiziaria denominata “White labour” sviluppata attraverso un’apposita “task force anticaporalato” costituita da personale del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Foggia, della Compagnia dei Carabinieri di Lucera e da militari del NIL di Foggia. Le due misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura della Repubblica, riguardano i reati di concorso di persone in intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravati (artt. 110 c.p. e 603bis c.p.) e in un caso anche di impiego di manodopera straniera irregolare (art. 22 co. 12 Dlg.vo 286/1998). Diverse decine erano i lavoratori stranieri, in prevalenza africani e indiani, quasi tutti reclutati dai “ghetti” della provincia dauna, impiegati in diverse aziende agricole tra Foggia e San Giovanni Rotondo, sottoposti a condizioni degradanti e di sfruttamento che venivano imposti facendo leva sul relativo stato di bisogno, contravvenendo alle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, oltre che con l’applicazione di un salario variabile estremamente esiguo che variava dai 3,5 ai 6 euro l’ora e, comunque, in violazione dei contratti nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali, con ritmi di lavoro estenuanti. Una delle aziende agricole sottoposte ad indagini, ubicata tra le città di Foggia e Manfredonia, era stata già oggetto, l'estate scorsa, di attività investigativo-giudiziaria da parte della Procura della Repubblica di Foggia e dei carabinieri del Nucleo Investigativo del locale Comando Provinciale, conclusasi con l’arresto del titolare e del fratello e la sottoposizione a controllo giudiziaria dell’azienda. Entrambi i fratelli, titolari dell’azienda agricola, sono stati nuovamente arrestati e associati al carcere di Foggia. Anche durante la sottoposizione ad amministrazione giudiziaria, infatti, i due avevano continuato a perpetuare parte delle condotte criminali contestategli durante l’estate del 2019, al punto che il gip, nella propria ordinanza, scrive “.. nonostante il pregresso trattamento cautelare e nonostante il controllo giudiziario fosse in corso, hanno dimostrato totale disinteresse per i precetti penali e la tutela dell’incolumità

individuale dei braccianti, perseverando nella condotta di approfittamento del loro stato di bisogno...”. Durante l’ultima operazione dei carabinieri dell’autunno scorso, erano stati individuati 5 lavoratori stranieri sprovvisti di regolare permesso di soggiorno ed altri invece assunti sotto falso nome. Anche nell’altra azienda agricola, situata nel Comune di San Giovanni Rotondo, strutturata in più sedi operative, gli investigatori hanno accertato un sistema criminale nel quale avveniva, in maniera continuativa, il reclutamento, l’impiego e l’utilizzo di manodopera straniera in condizioni di grave sfruttamento, approfittando sempre dello stato di bisogno dei lavoratori. Il titolare dell’azienda agricola, di nazionalità italiana, in concorso con uno straniero con anche un ruolo societario in una delle attività agricole sottoposte ad indagini, assumeva ed impiegava cittadini stranieri in condizioni lavorative precarie, disposti ad accettare retribuzioni al di sotto dei livelli minimi di paga salariale, lavorando in alcuni casi anche per tredici ore al giorno, a volte senza un giorno di riposo, in ambienti in pessimo stato igienico. All’interno di un’azienda erano stati allestiti dei containers dove alcuni lavoratori vi abitavano in condizioni degradanti. In questo caso è stata applicata la misura degli arresti domiciliari per l’imprenditore italiano ed il carcere per il correo straniero. Sottoposte inoltre a controllo giudiziario tutte le aziende agricole e le relative sedi operative-logistiche attraverso la nomina da parte del gip del Tribunale di Foggia di un amministratore giudiziario, con il compito di attuare tutte le procedure di regolarizzazione e di gestione aziendale necessarie.

Nel caso esaminato si rilevano almeno due condizioni specifiche. In primis, lo “stato di bisogno della persona offesa”, che secondo l’orientamento giurisprudenziale “non può essere ricondotto ad una situazione di insoddisfazione e di frustrazione derivante dall’impossibilità o difficoltà economica di realizzare qualsivoglia esigenza avvertita come urgente, ma deve essere riconosciuto soltanto quando la persona offesa, pur senza versare in stato di assoluta indigenza, si trovi in una condizione anche provvisoria di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze definibili come primarie, cioè relative a beni comunemente considerati come essenziali per chiunque” (Cass. Pen., sent. n. 4627/2000). Tale elemento del reato è stato ricondotto ad “una condizione psicologica in cui la persona si trova e per la quale non ha piena libertà di scelta” (Cass. pen., sent. n. 2085/1993) e “non si identifica nel bisogno di lavorare, ma presuppone uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che pur non annientando in modo assoluto qualsiasi libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale della persona” (Cass. Pen., sent. n. 10795/2016). Secondo poi, l’approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori, che per la giurisprudenza è riconducibile alla strumentalizzazione della situazione di debolezza della vittima del reato operata da terzi, per la quale è sufficiente la consapevolezza dello squilibrio tra le prestazioni contrattuali (v. Cass. Civ., sent. n. 1651/2015). La legge 199/16 prevede, inoltre, esplicitamente la “reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie”, che costituisce la negazione del diritto ai riposi previsti dagli artt. 7 (riposi giornaliero), 9 (riposi settimanale) e 10 (ferie annuali) del D.Lgs. n. 66/2003 e/o del diritto alla aspettativa obbligatoria, cioè del diritto di assentarsi dal lavoro in tutti i casi in cui è obbligatoriamente previsto (ad esempio per gravidanza). Anche in questo caso il comportamento reiterato, quale indice della sussistenza dello sfruttamento lavorativo, può realizzarsi nei confronti di lavoratori diversi. Segue la “sussistenza di violazioni

delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro”. In tal caso, l’indice sarà tanto più significativo quanto più gravi saranno le violazioni di carattere prevenzionistico accertate, mentre avranno meno “peso” eventuali violazioni di carattere formale o altre violazioni che non vadano ad incidere in modo diretto sulla salute e sicurezza del lavoratore o la mettano seriamente in pericolo. Anche in questo caso, a titolo di esempio, si può citare un’importante operazione condotta in modo cooperativo tra la Squadra Mobile, l’Inail INAIL e la coordinazione dalla Procura della Repubblica di Forlì che ha portato all’arresto di 4 pakistani nell’ambito della lotta al caporalato con particolare riguardo alla filiera agroalimentare, comprendendo anche altri settori produttivi e merceologici. In particolare, il 14 aprile scorso una brillante operazione della Polizia condotta a Forlì ha consentito di liberare dallo sfruttamento lavorativo 45 richiedenti asilo obbligati a lavorare nei campi agricoli fino a 80 ore la settimana per appena 50 euro al mese. Erano in gran parte pakistani e afgani sfruttati per mesi nei campi agricoli da un’organizzazione che li alloggiava in casolari senza acqua calda, con cibo scadente e materassi a terra. Gli indagati, tutti pakistani, sottoponevano i loro connazionali a ripetute intimidazioni per evitare che si ribellassero. Questa condizione si è potuta determinare con il concorso della vigente legge 132/2018 (ex decreto Salvini), responsabile di una riforma del sistema di accoglienza che ne ha minato l’organizzazione e soprattutto le sue esperienze più virtuose, cancellato il permesso di soggiorno per motivi umanitari e spinto migliaia di beneficiari di protezione internazionale nei circuiti criminali governati da caporali e sfruttatori, come dimostra lo studio “I sommersi dell’accoglienza” di Amnesty International Italia. Tramite le opzioni di indagine previste dalla norma, a partire da intercettazioni ambientali e telefoniche, perquisizioni, sequestro di documenti e dichiarazioni acquisite, è stato restituito un quadro preciso dello sfruttamento lavorativo di persone in grave stato di bisogno, privi di regolare permesso di soggiorno, costrette ad accettare una paga molto al di sotto dei minimi stabiliti che si tramutava in 250 euro mensili di cui 200 decurtati per vitto e alloggio, corrisposta con cadenza discrezionale dal caporale, a fronte di orari di lavoro di 60/80 ore settimanali contro le 44 previste dal relativo contratto. L’obiettivo era quello di creare uno stato di dipendenza totale del lavoratore, anche per il soddisfacimento delle minime esigenze di vita. I lavoratori erano segregati, costretti a dormire in condizioni di degradante sovraffollamento, coricati su materassi posti direttamente sul pavimento, poco nutriti. Le minacce erano rivolte anche alle famiglie nei paesi d’origine.

Violazioni in materia di salute e sicurezza particolarmente gravi danno invece luogo ad un’aggravante specifica che, secondo il comma 4 n.3 dell’art. 603 bis c.p., si realizza per “aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”. In relazione a questo indice non è richiesta la reiterazione. Segue, come ulteriore indicatore, la “sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti” la cui sussistenza potrebbe integrare gli estremi del reato di cui all’art. 600 c.p., ossia la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. Già la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulle forme contemporanee di schiavitù, ad ottobre del 2018, dopo aver visitato i luoghi in Italia in cui lo sfruttamento lavorativo dei braccianti è più diffuso, ha riconosciuto la natura sistemica del caporalato e l’organizzazione di modalità di reclutamento e impiego così vessatorie da considerare vigente lo stato di riduzione in

schiavitù di alcuni lavoratori immigrati. Un fenomeno che non è andato in quarantena neanche durante la pandemia da Covid-19, come dimostrano ancora una volta alcune importanti operazioni delle forze dell'ordine. In questo caso si può citare una brillante operazione condotta dalla Questura di Latina il 23 aprile del 2020, in applicazione della legge 199/2016, ha saputo contrastare un'attività di lungo corso di reclutamento illecito e impiego in condizioni di grave sfruttamento e pericolo di decine di lavoratori e lavoratrici di nazionalità italiana e straniera. Nelle aziende agricole, infatti, della famiglia De Pasquale, operanti nelle campagne del Comune di Latina e precisamente nell'area di borgo Faiti, venivano impiegati oltre cento braccianti, in gran parte indiani ma anche originari di vari paesi dell'Est e alcune donne italiane. Tutti erano impiegati senza le necessarie mascherine anti Covid-19 e con l'obbligo, stando a quanto dichiarato dagli stessi lavoratori, del silenzio. Venivano reclutati mediante attività di intermediazione illecita operata da collaboratori dei proprietari dell'azienda e condotti presso il loro posto di lavoro, tutti i giorni, mediante alcuni furgoni fatiscenti e pericolosi, violando il distanziamento sociale obbligatorio. Le ore lavorative previste per la manodopera variavano dalle dieci alle quattordici al giorno per 24-28 giorni al mese. Inoltre, dal datore di lavoro non venivano riconosciuti straordinari per le ulteriori ore prestate né il riposo settimanale e la copertura sanitaria. La paga giornaliera era di 30 euro per uno stipendio che oscillava tra i 500 e gli 800 euro, corrispondente a meno di 4 euro all'ora. Tutto questo in piena pandemia. Nell'abitazione di uno dei datori di lavoro arrestati è stata trovata una pistola "scaccia cani". Proprio questo caso manifesta le ipotesi previste di condizione lavorativa degradante che si ritrovano nelle situazioni di significativo stress lavorativo psico-fisico, come quando il trasporto presso i luoghi di lavoro viene effettuato con veicoli del tutto inadeguati e superando il numero delle persone consentito così da esporli a pericolo; lo svolgimento dell'attività lavorativa avvenga in condizioni meteorologiche avverse, senza adeguati dispositivi di protezione individuale; quando sia esclusa la possibilità di comunicazione tra i lavoratori o altri soggetti e quando siano assenti locali per necessità fisiologiche.

Stando ai dati rilevati e alle operazioni delle forze dell'ordine condotte contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo nel corso del 2019, risulta che l'evoluzione del fenomeno criminale si caratterizza per un'apparente legalità, ossia per una struttura illegale che è interna ad una formalmente legale che scherma la prima consentendole non solo di svolgere le sue attività criminali ma anche di farla evolvere in un rapporto funzionale con le evoluzioni normative. In alcuni casi, ad esempio, esiste addirittura un contratto di somministrazione di lavoro con un somministratore fornito di autorizzazione mentre ai lavoratori è consegnato un prospetto paga da cui si evince un apparente rispetto di orari e trattamento economico previsti dalla contrattazione collettiva. Può dunque accadere che il datore di lavoro predisponga documentazione amministrativa e contabile tale da fornire una rappresentazione formale del rapporto di lavoro in realtà notevolmente diversa dal suo effettivo svolgimento. A titolo esemplificativo, pertanto, le ore effettivamente lavorate e la retribuzione effettivamente percepita possono essere assolutamente diverse da quelle documentate e non si possono escludere casi in cui i pagamenti sono tracciati, attraverso bonifico, e il lavoratore costretto a restituire una parte della retribuzione. In tali ipotesi, sarà necessario verificare anche la sussistenza del reato di cui all'art. 629 c.p. ossia "estorsione".

In definitiva, nel corso del 2019, il caporalato e lo sfruttamento lavorativo hanno continuato ad agire nel sistema produttivo nazionale in modo trasversale e con una capacità di trasformazione e adattamento che ne rileva la pervasività e l'articolazione. La legge 199/16 resta la norma più avanzata contro questi fenomeni criminali, capace di intercettarli e di intervenire nelle loro varie espressioni con grande capacità investigativa e repressiva. La norma ha manifestato, nella sua applicazione e per mezzo delle investigazioni operate dalle forze dell'ordine e dalle Procure su tutto il territorio nazionale, sebbene in modo specifico soprattutto nel Nord del Paese, un'importante capacità predittiva rispetto alle evoluzioni dello sfruttamento lavorativo e del caporalato. Ciò si è manifestato, in modo evidente, anche durante la pandemia da Covid-19, tanto che si sono registrate numerose inchieste giudiziarie contro il caporalato e lo sfruttamento in alcune aree del Paese, dal Sud al Nord, a spiccata tradizione agricola. Resta evidente che una norma, per quanto articolata ed evoluta, da sola non può fermare in modo definitivo pratiche, comportamenti, interessi, modalità di reclutamento di manodopera e di loro impiego radicalmente inseriti nel sistema economico nazionale e in quello sociale.